

# *Autorità per la vigilanza*

*sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*

**Parere n. 14**

**del 23.01.2008**

**PREC436/07**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Gorizia – procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, assistenza e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di risanamento di Palazzo Attems – Petzenstein ed annessa dependance in Piazza De Amicis a Gorizia. S.A. Provincia di Gorizia.

## **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

*Considerato in fatto*

In data 16 luglio 2007, la Provincia di Gorizia ha bandito l'affidamento indicato in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo stimato dell'onorario a base d'asta di € 138.000,00 (importo complessivo dei lavori cui si riferisce l'incarico €2.010.000,00).

In data 17 settembre 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'Ordine degli Architetti della Provincia di Gorizia ha rappresentato la controversia insorta con la Provincia di Gorizia, in relazione all'individuazione del corrispettivo a base d'asta, calcolato forfetariamente dalla S.A. sulla base di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 453 del 20.12.2005.

Detto Decreto dispone che gli oneri di progettazione sono calcolati forfetariamente sulla base di una aliquota rapportata alla categoria di appartenenza dell'opera, individuata secondo quanto disposto dall'articolo 3, del d.P.R. 34/2000, e secondo le percentuali riportate nell'allegato A) al medesimo Decreto n. 453/2005.

A parere dell'Ordine professionale istante, la stima degli onorari presunti non può prescindere dalle classi e categorie individuate dalla Tariffa di cui alla legge n. 143/1949, che determina la quantità e qualità delle prestazioni professionali.

Quanto sopra, prosegue l'Ordine istante, non è stato modificato dall'entrata in vigore della legge 248/2006, che ha abolito esclusivamente i minimi tariffari.

La quantificazione degli onorari nei modi sopra descritti, prosegue L'Ordine professionale, ha comportato una riduzione della tariffa professionale vigente di oltre il 50 per cento.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha rappresentato di non aver eluso in alcun modo i principi di libera concorrenza, in quanto alla procedura ha partecipato un numero significativo di professionisti che hanno formulato sconti dal 4 al 50 per cento, ritenendo congruo, pertanto, il corrispettivo presunto posto a base di gara.

In data 8 novembre 2007 si è tenuta una audizione alla quale la Stazione appaltante ha ritenuto di non partecipare.

### *Ritenuto in diritto*

L'articolo 2 della legge 248/2006 ha disposto l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime. Il comma 2 del medesimo articolo, dispone che "nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali."

Con determinazione n. 4 del 29 marzo 2007, l'Autorità ha evidenziato che, per quanto riguarda le modalità di definizione dell'importo stimato dell'appalto, le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d'asta applicando il D.M. 4 aprile 2001, richiamato dall'articolo 253, comma 17, del d. Lgs. n. 163/2006, la cui validità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 352/2006.

La citata determinazione ha richiamato il principio di adeguatezza previsto dall'articolo 2233 del codice civile, che stabilisce che "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione", con ciò ponendo all'attenzione delle stazioni appaltanti la necessità di porre a base di gara un corrispettivo congruo.

L'esigenza dell'individuazione di un corrispettivo stimato congruo negli affidamenti di incarichi di progettazione, e più in generale in tutti gli appalti pubblici, assume una particolare rilevanza sotto il profilo del principio della tutela della concorrenza, alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 401/2007.

Come evidenziato dalla Suprema Corte, le specifiche finalità perseguite dal citato principio, tese ad assicurare che le procedure di gara si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali poste a presidio della libera partecipazione degli operatori economici, in assenza di ostacoli e barriere, devono costituire il fulcro dell'attività contrattuale delle stazioni appaltanti, siano esse di ambito nazionale ovvero di ambito regionale.

Nel caso in esame, la Provincia di Gorizia ha ritenuto di calcolare il prezzo stimato della prestazione da porre a base d'asta, alla luce della percentuale di spese tecniche riconosciute dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 453 del 20.12.2005 "Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo".

Detto decreto, emanato ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della legge regionale n. 14/2002, rubricato "concessione del finanziamento a enti pubblici", è volto ad individuare gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo da riconoscersi in caso di concessione di finanziamenti da parte dell'amministrazione regionale e prevede che le aliquote da applicarsi per gli oneri di progettazione, sempre e solo ai fini del finanziamento, sono calcolate secondo le aliquote desunte dalla tabella A) al medesimo decreto, in relazione alla categoria di appartenenza dell'opera e sono calcolate sull'ammontare dei lavori, esclusi eventuali incrementi o diminuzioni conseguenti ad aumenti o ribassi d'asta e sull'ammontare delle acquisizioni delle aree e degli immobili. Dette aliquote, dispone il citato decreto, devono intendersi massime, forfetarie ed omnicomprensive.

Quanto sopra non attiene, né può attenerne, alla quantificazione del corrispettivo a base d'asta per le prestazioni professionali dell'ingegnere o dell'architetto, la cui tipologia ed i relativi onorari non possono discostarsi da quelli previsti dalla legge n. 143/1949 e dal D.M. 4 aprile 2001.

Ciò in quanto la quantificazione degli onorari dei progettisti di opere pubbliche, individuata dalle norme sopra richiamate, è volta alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di che trattasi, nel rispetto dei diritti di detti professionisti, a garanzia della correttezza dell'esercizio professionale, prodromico alla realizzazione a regola d'arte dell'appalto di lavori oggetto dell'attività di progettazione.

E tale sembra essere la volontà del legislatore che, all'articolo 92, comma 3 del d. Lgs. n. 163/2006, ha disposto che i corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote di cui al D.M. 4 aprile 2001.

Detta statuizione è stata riconfermata dal correttivo al codice dei contratti di cui al d. Lgs. n. 113 del 31.7.2007, che, nel recepire l'abrogazione dei minimi tariffari inderogabili attuata dalla legge 248/2006, ha mantenuto in vita la citata previsione di cui al comma 3 dell'articolo 92.

In base a quanto sopra considerato

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il prezzo stimato della prestazione da porre a base d'asta per le attività di progettazione deve essere riferito alle tariffe professionali di cui al D.M. 4 aprile 2001.

Il Consigliere Relatore

Guido Moutier

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 8 febbraio 2008